

CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO-BAR E DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A "DEHOR" SITUATI NEL CENTRO SPORTIVO "MARIO COSTADONE" DI GARBAGNA NOVARESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

1- FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO

Concessione in uso e gestione del chiosco/bar da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande di circa mq lordi 37,00 catastalmente identificati come parte del foglio 14 mappale 1610 cat. C/1, e dell'area esterna parzialmente adibita a "dehor" permanente di circa mq lordi 20,00, facenti parte del Centro Sportivo "Mario Costadone" in Via Colombo, meglio individuata nella planimetria allegata al presente capitolato d'oneri. L'area totale a disposizione della concessione è pari a mq 100,00.

Tale area sarà utilizzabile ad uso esclusivo del concessionario per la somministrazione di alimenti e bevande e attività connesse di cui alla L.R.38/2006 e al D.lgs 59/2010.

Il locale non è dotato di bancone e piano di lavoro con parete attrezzata.

Non sono presenti ulteriori arredi e attrezzature per espletamento dell'attività

Sono di competenza del Concessionario e con oneri a carico esclusivo dello stesso, senza che possa vantare alcuna pretesa economica nei confronti del concedente:

- ulteriori arredi interni ed esterni e tutte le apparecchiature/attrezzature e impianti necessari all'attività
- modifiche o adeguamenti degli impianti
- tutti gli ulteriori eventuali interventi che si rendessero necessari o opportuni per l'espletamento dell'attività, con oneri a proprio carico.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica dell'immobile concesso, dello spazio esterno e degli impianti, se non previa autorizzazione del Concedente.

Anche l'effettuazione degli interventi straordinari sull'immobile di cui al progetto di cui alla proposta tecnica saranno a carico del Concessionario che non potrà avanzare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Alla cessazione dell'attività qualsiasi miglioria, riparazione ecc. verranno acquisite dal Concedente senza che debba pagare al Concessionario imborsi o indennità alcuna.

Il Concessionario non potrà compensare il valore di detti miglioramenti con eventuali danni cagionati a Concessionario o al mancato pagamento dei canoni

Il concessionario non avrà diritto a sospensione o riduzione del canone in relazione al ridotto o mancato svolgimento dell'attività nel periodo di esecuzione dei lavori.

Alla fine dell'attività il Concessionario dovrà restituire il bene libero da cose o persone, nello stato originario salvo il normale deperimento d'uso fatto salve le eventuali migliorie eseguite.

A carico del Concedente saranno i lavori di manutenzione straordinaria necessaria a garantire l'idoneità all'utilizzo dell'immobile.

2 – DURATA

La concessione avrà durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione e sarà rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni, fatta salva la disdetta da parte del concessionario, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza del contratto o del Comune con preavviso di almeno 18 mesi rispetto alla scadenza del contratto, da comunicarsi con raccomandata A.R. o

PEC.

3 - IMPORTO A BASE D'ASTA

Il canone concessorio annuale a base d'asta è fissato in €. **4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta,00)** a cui dovranno seguire obbligatoriamente offerte in aumento, oltre al pagamento annuo del Canone patrimoniale dovuto per l'occupazione permanente del suolo pubblico mediante "dehor" ai sensi di quanto previsto dal "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" approvato con delibera del C.C. n. 5 del 16/02/2021.

Il canone concessorio annuale dovrà essere versato secondo le modalità stabilite dal successivo punto 16 del presente capitolato. Il canone sarà aggiornato, annualmente, all'Indice annuale dei prezzi al consumo F.O.I. rilevato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

4 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

E' fatto espresso divieto di cessione o sub-concessione dell'attività oggetto della presente.

Del pari, anche se l'attività di somministrazione può, nel rispetto di quanto prescritto nel presente capitolato, essere esercitata da un soggetto preposto dal concessionario, il pubblico esercizio attivato nell'area oggetto di concessione deve essere intestato al concessionario.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della Concessione, trasformazioni societarie di qualsiasi genere, fusioni o scissioni che riguardino il soggetto concessionario devono essere preventivamente comunicate al Comune di Garbagna Novarese dichiarando e documentando l'effettivo possesso da parte del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione o da parte del cessionario di tutti i requisiti previsti dal bando di gara.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione il Comune di Garbagna Novarese può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto di concessione e di gestione dell'attività **con effetti risolutivi sulla situazione in essere** laddove, in relazione alle dichiarazioni e/o documentazioni rese non risultino, in base alle verifiche effettuate, sussistere in capo al soggetto subentrante i requisiti previsti dal bando di gara.

5 -SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE

Se non coincidente con il concessionario quest'ultimo deve comunicare il nominativo del soggetto preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che obbligatoriamente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale del bando di gara.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario dovesse individuare nuovi o diversi soggetti preposti all'attività di somministrazione dovrà darne preventiva comunicazione al SUAP del Comune concedente, e anche in questo caso, deve essere rispettato l'obbligo del possesso dei requisiti generali, morali e professionali di cui al comma precedente e prescritti dal bando di gara.

Il concessionario o il suo preposto hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, l'apposito corso di formazione/aggiornamento sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

6 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

All'affidatario è fatto obbligo di riconsegnare l'area e la struttura concessa in gestione in perfetto stato funzionale e di conservazione, con gli adeguamenti e miglioramenti eventualmente apportati e regolarmente approvati dall'ente di cui all'art. 1 senza poter nulla pretendere a titolo di indennizzo, rimborso o altro. E' fatto salvo il diritto del Comune di richiedere, ove necessario, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in danno e a spese dell'affidatario.

Della riconsegna si darà atto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Il Comune si riserva la facoltà di mantenere le opere eventualmente realizzata dal concessionario, ancorché autorizzate, senza versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 del c.c. Nel caso di mancata o ritardata consegna dell'immobile alla scadenza ovvero, in caso di risoluzione, alla cessazione del contratto, il concessionario, oltre a quanto previsto nel presente contratto, dovrà pagare al Comune una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di

locazione in quel momento dovuto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari all' 1% del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque il risarcimento del maggior danno. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo di quanto concesso in locazione.

7 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita con il consumo sul posto e il servizio assistito, da parte del personale addetto ai tavoli, di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche, nei locali dell'esercizio.

Attualmente il chiosco/bar possiede i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo 1 (D.PGR 9R del 2003 art. 2 lettera a).

Per l'avvio dell'attività di ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE il concessionario deve presentare la SCIA unica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in zone non tutelate, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Garbagna Novarese.

In caso di presentazione di istanze da parte del concessionario tese all'ottenimento di permessi, licenze o autorizzazioni per l'adeguamento della struttura finalizzate all'esercizio dell'attività per cui la stessa è concessa, gli Uffici comunali esamineranno dette istanze e istruiranno i conseguenti procedimenti con priorità ma non saranno vincolati in alcun modo al rilascio dei permessi, licenze o autorizzazioni richieste.

Il concessionario, nel caso in cui intenda organizzare manifestazioni di qualunque genere, è tenuto ad ottenere tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e ad adeguare la struttura e l'area di pertinenza in conformità alle stesse.

8 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CHIOSCO- BAR

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del Chiosco-bar e dell'area esterna in concessione parzialmente adibita a "dehor" nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.38/2006 e al D.lgs 59/2010 ed assicurando le seguenti attività:

- 1) adozione delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone nei locali e nelle aree concesse in uso esclusivo durante l'esercizio dell'attività;
- 2) sorveglianza e custodia delle aree e delle cose in esse contenute;
- 3) apertura e chiusura giornaliera del chiosco/bar per tutto l'anno, con:
 - facoltà di osservare o meno giornate di riposo settimanale, ma con apertura per almeno sei giorni settimanali;
 - i giorni di chiusura per le ferie devono essere concordati con l'Amministrazione comunale;
 - i giorni e gli orari di apertura e chiusura sono così stabili e possono mutare solo stagionalmente o in caso di eventi straordinari:
 - Orario invernale 7,30 - 22,00
 - Orario estivo 7,30 - 23,00

L'orario indicato è suscettibile di variazioni previo parere preliminare dell'Amministrazione comunale e, conseguente autorizzazione.
- 4) fornitura e l'installazione in opera degli arredi, delle attrezzature e delle strutture necessarie all'espletamento del servizio;
- 5) la manutenzione ordinaria della struttura e del "dehor", nonché quella ordinaria e straordinaria degli arredi;
- 6) rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita ai sensi dell'ART. 22 - PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI del nuovo testo del Regolamento Comunale di Polizia Urbana così come modificato con Delibera C.C. n°26 del 11.11.2022;
- 7) pulizia del chiosco, dei relativi servizi igienici;

9 - PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI UTILITÀ SOCIALE

Il concessionario è obbligato alla presentazione di un progetto di utilità sociale entro il 31 gennaio di ogni anno mediante calendario di massima delle attività da realizzare e da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Tali iniziative potranno godere anche della collaborazione delle Associazioni Locali e dovranno comprendere un'offerta di servizi la più diversificata possibile.

Dovranno comunque attenersi alla normativa in vigore in materia di pubblica sicurezza e quiete pubblica, cessando eventuali emissioni sonore entro le ore 24.00 di ogni giorno (mezzanotte).

Tali attività o eventi saranno esenti dal pagamento del Canone patrimoniale unico se svolte all'interno delle aree e degli spazi concessi in uso esclusivo.

10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il gestore oltre al pagamento del canone offerto di cui al punto 3, accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- 1) pagamento annuo del Canone patrimoniale dovuto per occupazione del suolo pubblico ai sensi di quanto previsto dal "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" approvato con delibera del C.C. n. 5 del 16/02/2021;
- 2) pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto o all'attività da svolgere;
- 3) pagamento e intestazione delle utenze per la fornitura di pubblici servizi, quali: acqua, gas, energia elettrica, raccolta rifiuti, ecc.;
- 4) disponibilità alla collaborazione nei casi di realizzazione di eventi ed iniziative ricreative promosse dall'Amministrazione comunale e/o da Associazioni locali;
- 5) consentire la visita di personale dell'Amministrazione comunale per verificare l'ottimale manutenzione della struttura;
- 6) mantenimento costante, anche da parte di eventuale personale subordinato, di contegno corretto e riguardoso, e di condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza;
- 7) segnalazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrati negli impianti, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto costituisca reato;
- 8) obbligo, con effetti dalla data di sottoscrizione della convenzione a stipulare con primary assicuratore (e da mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
 - **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Garbagna Novarese) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a €. 500.000 (cinquecentomilaeuro,00) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - preparazione, somministrazione, vendita di cibi e bevande;
 - conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il Concessionario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da: prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a €. 500.000 (cinquecentomilaeuro,00) per sinistro e non inferiore a €. 500.000 (cinquecentomilaeuro,00) per persona.
 - **Incendio e rischi accessori per i beni di sua proprietà** per il valore dei beni medesimi;
 - **Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali**, strutture, mobili e altri beni datigli

in concessione dal Comune mediante garanzia "Rischio Locativo", di adeguato capitale.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze R.C.T. o R.C. – non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. **Copia delle polizze dovranno essere inviate al Comune di Garbagna Novarese.**

E', altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di applicare nei confronti di eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

11 - DIVIETI

Al gestore è fatto divieto di:

- 1) cedere in tutto o in parte la concessione a terzi;
- 2) utilizzare l'immobile per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente capitolato;
- 3) installare giochi o altri apparecchi a pagamento e a premio quali slot macchine, video poker, giochi d'azzardo e apparecchiature analoghe;
- 4) installare o depositare macchine, attrezzi ecc. o impianti che possono comportare pericolo o compromettere la struttura concessa in gestione o aree attigue;
- 5) di depositare materiale infiammabile o pericoloso all'interno o all'esterno dell'immobile

10 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto alla custodia dell'area individuata nella planimetria allegata.

Egli è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della buona conservazione della struttura e delle attrezzature e risponde dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possano derivare a terzi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del gestore custoditi nella struttura.

11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'Amministrazione Comunale elegge domicilio nel Comune di Garbagna Novarese – Piazza Municipio, 10 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO) -

PEC garbagna.novarese@pcert.it

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di concessione in uso, saranno effettuati a mezzo PEC o raccomandata postale.

12 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti alla convenzione, nessuna eccettuata o esclusa.

13 - CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO

La controprestazione dovuta dal Comune a favore dell'aggiudicatario consisterà unicamente nel diritto di gestire e sfruttare economicamente il chiosco/bar e l'area concessa parzialmente adibita a "dehor", per l'intera durata della concessione in uso.

14 – VINCOLI E TERMINE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale verificherà la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal concorrente risultato aggiudicatario ma anche in caso di intervenuta aggiudicazione, la stessa non vincolerà l'Amministrazione aggiudicatrice se non dopo la stipulazione della convenzione di concessione, previa effettuazione delle verifiche di legge e sempre che non risulti in capo all'aggiudicatario alcun limite od impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati, la

documentazione e gli atti necessari alla stipula del contratto.

Il soggetto aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, dovrà sottoscrivere la convenzione.

Ove l'aggiudicatario, nei termini indicati, non abbia ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto ovvero non si presenti per la stipula della convenzione nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione incamererà il deposito cauzionale di cui al punto 15 del Bando. Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione, fermo restando la facoltà di richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito, e di aggiudicare la gara secondo l'ordine di graduatoria.

15 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O ASSICURATIVA

Al momento della stipula del contratto di concessione l'aggiudicatario, a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti, dovrà prestare a favore del Comune di Garbagna Novarese definitiva garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa per un importo pari una annualità del canone offerto. Tale garanzia dovrà protrarsi ininterrottamente per tutta la durata del contratto e dovrà espressamente prevedere, obbligatoriamente a pena di esclusione:

- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
- la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile.
- la fideiussione dovrà dispiegare comunque i propri effetti fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Dovrà inoltre essere previsto quale foro competente esclusivo quello di Novara.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca della concessione.

*Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata della convenzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi (**anche del versamento canone**) derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del **rimborso delle spese** che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario/gestore, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione della concessione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario/gestore stesso.*

Tale cauzione, in caso sia venuta meno in tutto o in parte da utilizzo per i motivi succitati nel presente articolo (escussione), dovrà essere reintegrata a carico del concessionario.

16 – CANONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO E ADEGUAMENTO

Il Canone annuo di concessione dovrà essere versato al Comune di Garbagna Novarese, con periodicità mensile posticipata, mediante versamento sul conto del Servizio Tesoreria Comunale

Il canone annuo sarà calcolato con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e sarà adeguato ogni anno alle variazioni dell'indice annuale dei prezzi al consumo F.O.I. elaborato dall'ISTAT.

17 - INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le opere che la stessa ritenesse insindacabilmente necessarie per il completamento e miglioramento del Chiosco/bar, senza che l'affidatario potrà pretendere alcun indennizzo per eventuali mancati utili di gestione o altro, per nessun motivo, causa o ragione.

18 - RINUNCIA – RECESSO

L'affidatario potrà retrocedere anticipatamente come previsto all'art. 2 del presente capitolato.

Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati al Comune in efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.

L'affidatario dovrà garantire lo sgombero e rimuovere a propria cura e spese attrezzature ed arredi entro un tempo ritenuto congruo dall'Amministrazione Comunale. Tale obbligo, a seguito di riconsegna dell'immobile a seguito di risoluzione, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla

cessazione anticipata del contratto.

19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La conseguente risoluzione del contratto potrà essere disposta nei seguenti casi, mediante comunicazione per iscritto trasmessa con raccomandata A.R. o con PEC:

- se il concessionario cede in tutto o in parte la gestione a terzi;
- se il concessionario si rende inadempiente degli obblighi di legge e del presente capitolato;
- se il concessionario nel dar seguito agli obblighi di cui al presente capitolato, dimostra grave imperizia o imprudenza;
- in caso di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande;
- in caso di fallimento del concessionario.
- In caso di mancato versamento di due mensilità del canone entro un mese dal ricevimento della comunicazione formale da parte del concedente, qualora il concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattuale previsto.
- In caso di mancata realizzazione del programma delle attività presentato in sede di offerta tecnica, a seguito di contestazione formale da parte del concedente, qualora il concessionario non abbia ottemperato ingiustificatamente entro il termine assegnato;
- In caso di inadempimento degli obblighi di apertura e chiusura per n. 15 giorni/anno, come indicato nell'art. 7 numero 3, contestata al concessionario e non giustificata dallo stesso.

20 - SVINCOLO DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

Lo svincolo della garanzia fidejussoria avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo da parte dell'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla scadenza.

21 - COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora del concessionario.

22 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto dal contratto di concessione, le parti faranno riferimento alla disciplina civilistica della locazione ad uso commerciale.

23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente atto sono possibilmente definite in via bonaria tra le parti contraenti. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione bonaria, le parti concordano che per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Novara.

24 - STIPULAZIONE – CONTRATTO - SPESE

L'onere e tutte le spese connesse alla registrazione nei termini di legge del contratto di concessione saranno sostenute del concessionario e resteranno esclusivamente a suo carico.